



Tribunale di Larino



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Larino*

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI LARINO

CAMERA PENALE DI
LARINO

Protocollo di intesa
tra
Tribunale Ordinario di Larino
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino
Ordine degli Avvocati di Larino
Camera Penale di Larino

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 26 marzo 2020;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 18/2020, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 18/2020, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

considerato che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/2020 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26.3.2020 ("Emergenza Sanitaria Covid-19; Indicazioni logistiche agli Uffici Giudiziari") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati;

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

atteso che le stesse modalità, con il consenso delle parti, possono essere adottate anche per le altre udienze penali escluse dal rinvio d'ufficio;

sentiti i R.I.D. distrettuali per gli uffici giudicanti e requirenti nonché i Magrif del Tribunale e della Procura della Repubblica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ALL' ATTO DELL' ARRESTO o FERMO:

- A) La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica certificata ricezioneatti.procura.larino@giustiziacert.it tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato.
- B) La segreteria del pubblico ministero di turno invierà copia del fascicolo (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) via mail nel più breve tempo possibile alla cancelleria dell'Ufficio GIP con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica penale.tribunale.larino@giustiziacert.it
- C) Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà alla polizia giudiziaria il suo numero di cellulare e l'indirizzo PEO (indirizzo di posta elettronica ordinaria) al quale dovranno essergli trasmessi dalla Cancelleria dell'Ufficio GIP, nel più breve tempo possibile e salvo restando il pagamento dei diritti dovuti, gli atti di cui al precedente punto B). Nella ipotesi di nomina di altro difensore indicato successivamente, andranno trasmessi a quest'ultimo, in via telematica, i medesimi atti. Nell'ipotesi di richiesta di misure cautelari dovranno essere trasmessi al difensore, in uno alla richiesta medesima, gli atti e i documenti posti a supporto della richiesta. Il difensore dovrà contestualmente comunicare alla stessa p.g. in quale dei seguenti modi intende partecipare all'udienza:
- a) personalmente presso il Tribunale;
 - b) da remoto mediante video collegamento;

c) utilizzando il collegamento telematico presso la casa circondariale.
Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione personale in aula.

Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare personalmente all'udienza di convalida.

Qualora abbia optato per la presenza in aula ovvero per il collegamento da remoto, al difensore sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso il sistema in uso, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario). In particolare, se con video collegamento attraverso la telefonia dedicata; altrimenti, mediante l'allontanamento momentaneo del giudice e dell'assistente dall'aula per il tempo necessario a consentire il colloquio riservato, sempre che non sia disponibile una linea telefonica riservata. In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).

1.L'UDIENZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO/FERMO INNANZI AL GIP E GLI INTERROGATORI DI GARANZIA

A) **Le udienze saranno tenute in videocollegamento**, mediante Microsoft Teams. La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario.

Nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., l'ufficio GIP, ricevutane comunicazione dal pubblico ministero, indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o comando di polizia giudiziaria attrezzato per il videocollegamento, presso il quale la persona arrestata/fermata/interrogata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.

B) Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale ovvero dal luogo ove si trova la persona arrestata/fermata per partecipare all'udienza; in tal caso il Giudice procedente assicura che il difensore e le altre persone presenti in aula indossino una mascherina o una sciarpa che copra il naso e la bocca e si trovino sempre ad una distanza di almeno due metri l'uno dall'altro e osservino. Il pubblico ministero partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento su pc o notebook ministeriale o proprio. Il giudice e il cancelliere possono

partecipare all'udienza anch'essi da remoto mediante collegamento su pc o notebook ministeriale o proprio.

C) Il giorno della fissazione il cancelliere del gip:

- a) chiederà alla casa circondariale di Larino la disponibilità al collegamento e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da contattare al momento dell'udienza;
- b) comunicherà per le vie ordinarie (SNT-PEO), e anche telefonicamente, a p.m. e difensore le modalità di collegamento e l'orario d'udienza;
- c) invierà all'indirizzo PEO del difensore gli atti relativi all'arresto o al fermo chiedendo a mezzo telefono cellulare la conferma della ricezione degli atti.

D) Il giorno dell'udienza l'ufficio gip, all'orario fissato, avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare effettuando le seguenti operazioni:

- a) creerà un gruppo (*teams*) nel quale inserirà i contatti del dominio @*giustizia* che partecipano all'udienza e darà avvio ad una "riunione immediata";
- b) inviterà alla "riunione immediata" il difensore, inviandogli il *link* di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica indicato alla p.g. all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo;
- c) una volta che il difensore avrà cliccato sul *link* ricevuto, lo ammetterà all'udienza attivando la videoconferenza fra tutti i partecipanti. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.).

E) In apertura dell'udienza

- a) L'ufficiale di polizia penitenziaria (o l'ufficiale di polizia giudiziaria nel caso di arresti domiciliari con collegamento da uno dei luoghi indicati) attesterà l'identità del detenuto e darà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti, dando atto inoltre che:
 - sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis, disp. att., c.p.p.;
 - il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo

riservato con il suo assistito, avvalendosi di telefonia mobile o comunque della tecnologia in dotazione all'ufficio.

Di tali operazioni l'ufficiale di p.g. redigerà verbale che, sottoscritto dallo stesso e dall'indagato, verrà immediatamente trasmesso all'ufficio gip (attraverso posta elettronica)

b) Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

c) Il difensore dichiarerà:

- di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate;
- di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).

d) Il giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza" rappresentate dall'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Ove ricorra la necessità di avvalersi di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare con l'arrestato servendosi di un terminale presente in aula.

F) L'ufficio GIP, prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condivide sullo schermo gli atti per consentirne la visione al difensore. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia. Sarà assicurato il servizio di stenotipia nelle modalità compatibili, ivi compreso il collegamento da remoto ove possibile.

2.UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO IN FLAGRANZA E DEL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO E DI CELEBRAZIONE DEL CONTESTUALE GIUDIZIO DIRETTISSIMO

- A) **La polizia giudiziaria** che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica certificata ricezioneatti.procura.larino@giustiziacert.it e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato.
- B) **La segreteria del pubblico ministero di turno** invierà copia del fascicolo (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) via mail nel più breve tempo possibile alla cancelleria della sezione del Tribunale con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica penale.tribunale.larino@giustiziacert.it
- B1) Tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e nel fascicolo del dibattimento dovranno essere trasmessi dalla Cancelleria del Tribunale al difensore in via telematica, salvo restando il pagamento dei diritti dovuti.
- C) Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà mediante Microsoft Teams, come previsto alle lettere A) e B) del paragrafo 1.
- D) I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità previste per il giudizio ordinario. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida.
- E) In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà presso le aule del Tribunale, secondo le modalità sopra indicate per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, limitatamente alla fase della convalida dell'arresto o del fermo e dell'eventuale proseguimento con i riti alternativi del patteggiamento dell'abbreviato non condizionato, e secondo le disposizioni di cui al paragrafo che segue, limitatamente alla fase del giudizio dibattimentale o della prosecuzione con il rito alternativo del giudizio abbreviato condizionato.
- F) Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo attrezzato per il collegamento da remoto, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o, se posto agli arresti domiciliari, è autorizzato a recarsi, di regola senza scorta) per

celebrare l'udienza di convalida da remoto.

- G) La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo del dibattimento (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione via mail, nel più breve tempo possibile:
- alla cancelleria dibattimento del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati;
 - al Pubblico Ministero designato per l'udienza.
- H) Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore.
- Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivato il videocollegamento con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.
- L) **Il giorno dell'udienza il Tribunale**, all'orario fissato, avvierà l'udienza telematica, invitando le parti a parteciparvi effettuando le seguenti operazioni:
- a) creerà un gruppo (*teams*) nel quale inserirà i contatti del dominio *@giustizia* che partecipano all'udienza e darà avvio ad una "riunione immediata";
 - b) inviterà alla "riunione immediata" il difensore, inviandogli il *link* di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica indicato alla p.g. all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo;
 - c) una volta che il difensore avrà cliccato sul *link* ricevuto, lo ammetterà all'udienza attivando la videoconferenza fra tutti i partecipanti.
- M) Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

N) Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi, se impossibilitato a partecipare mediante videocollegamento, presenzierà nell'aula di udienza, indossando una mascherina o una sciarpa che copra il naso e la bocca e mantenendo una distanza di almeno due metri da ogni altra persona presente in aula.

O) In ogni momento il difensore e l'arrestato possono avere colloqui riservati mediante collegamenti telefonici o telematici, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario.

P) Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

3.UDIENZE PENALI DIVERSE DA QUELLE DISCIPLINATE NEI DUE PARAGRAFI PRECEDENTI.

Per le udienze penali escluse dal rinvio d'ufficio ma diverse da quelle disciplinate nei paragrafi che precedono si applicano le disposizioni che seguono.

A) Al fine di assicurare lo svolgimento dell'udienza in condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti, nel rispetto delle misure di cautela imposte anche a seguito dell'emanazione del DPCM del 9-3-2020, del DPCM dell'11-3-2020 e del DPCM del 22-3-2020, le udienze civili e penali escluse dal rinvio d'ufficio devono essere celebrate sempre a porte chiuse nonché – anche quelle con detenuti, non essendo disponibili le apparecchiature per la videoconferenza – mediante Microsoft Teams o con le altre modalità da remoto previste dalla Dgsia, evitando qualsiasi afflusso di persone – magistrati, cancellieri, avvocati, parti e testimoni – negli Uffici giudiziari del Circondario.

B) Salvo quanto previsto alla successiva lett. E di questo paragrafo, ciascuno dei soggetti che devono o intendono partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto devono indicare, almeno tre giorni prima della data dell'udienza, la disponibilità dell'applicativo Teams e l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale avverrà il collegamento.

C) I soli testimoni, se privi dei dispositivi e/o dei programmi necessari per il collegamento da remoto, sono ammessi all'interno dell'aula di udienza e sono obbligati a comparire fisicamente davanti al Giudice, che regolerà gli ingressi in modo tale da far rispettare costantemente la distanza di almeno due metri fra una persona e l'altra. A tal fine le sedie dovranno essere poste a distanza di almeno due metri l'una dall'altra.

D) L'utilizzo degli impianti di fonoregistrazione è consentito solo con l'uso, da parte di ciascun utilizzatore, compresi i magistrati, il Cancelliere e i testimoni, di guanti di lattice e mascherina chirurgica, che al termine dell'uso devono essere chiusi in un sacchetto di plastica e riposti in apposito contenitore a ciò destinato. In assenza di detti dispositivi di protezione individuale è fatto divieto assoluto di usare gli impianti di fonoregistrazione.

E) Nel caso in cui l'imputato o il suo difensore intendano chiedere, ai sensi dei nn. 1, 2 e 3 della lett. b) del comma 3 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, la celebrazione del processo all'udienza già fissata, l'istanza dovrà contenere: l'indicazione della disponibilità da parte del difensore, del collegamento da remoto con l'applicativo Teams; l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale avverrà il collegamento; l'accettazione dello svolgimento dell'udienza con la partecipazione dei difensori mediante collegamenti da remoto e la rinuncia a sollevare eccezioni di nullità o inutilizzabilità riguardo a tale modalità di partecipazione all'udienza; la rinuncia, da parte dell'imputato, a presenziare all'udienza. Le stesse condizioni dovranno essere assicurate, con apposita comunicazione dopo l'avviso di celebrazione dell'udienza, dai difensori di parte civile. La persona offesa non è ammessa nell'aula di udienza ed è rappresentata dal difensore. Nel caso in cui manchino, nell'istanza o nella comunicazione, una o più delle suddette condizioni, le parti e i difensori non potranno comunque accedere all'aula di udienza, ostandovi la necessità inderogabile di evitare assembramenti incompatibili con il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità di Governo e il Giudice procedente adotterà i provvedimenti consequenziali ai sensi dell'art. 420 ter c. p. p.

F) Nel caso di procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale e procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale, le parti e i difensori dovranno indicare, con la comunicazione di cui alla lett. B che precede: l'indicazione della disponibilità da parte del difensore, del collegamento da remoto con l'applicativo Teams; l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale avverrà il collegamento; l'accettazione dello svolgimento dell'udienza con la partecipazione dei difensori mediante collegamenti da remoto e la rinuncia a sollevare eccezioni di nullità o inutilizzabilità riguardo a tale modalità di partecipazione all'udienza; la rinuncia, da parte dell'imputato, a presenziare all'udienza. Nel caso in cui manchino, nella comunicazione, una o più delle suddette condizioni, i Giudici, il Pubblico Ministero, gli imputati e i difensori potranno accedere all'aula di udienza, ma dovranno indossare una mascherina o una sciarpa che copra il naso e la bocca e dovrà essere osservata, altresì, la distanza di almeno due metri fra una persona e l'altra. Per l'imputato in stato di custodia cautelare o comunque detenuto si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al paragrafo n. 2 che precede previste per l'arrestato o il fermato. La persona offesa non è ammessa nell'aula di udienza ed è rappresentata dal difensore, salvo che debba essere escussa quale testimone, nel qual caso verrà ammessa per il tempo strettamente indispensabile ai fini dell'espletamento della prova; la parte civile è rappresentata dal difensore. Si osservano le disposizioni di cui alle lettere C e D che precedono e i testimoni sono obbligati a comparire fisicamente nell'aula di udienza, non

essendosi realizzate le condizioni per lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto.

G) Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con le comunicazioni; il pubblico ministero partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento su pc o notebook ministeriale o proprio. Il giudice e il cancelliere possono anch'essi partecipare all'udienza da remoto, mediante collegamento su pc o notebook ministeriale o proprio.

H) Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

I) Nell'ipotesi in cui sia stata indicata la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi, se impossibilitato a partecipare mediante videocollegamento, presenzierà nell'aula di udienza, mantenendo una distanza di almeno due metri da ogni altra persona presente in aula.

L) In ogni momento il difensore e l'imputato possono avere colloqui riservati mediante collegamenti telefonici o telematici, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario.

M) Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

N) La riproduzione fonografica è assicurata dalla funzione di registrazione presente sull'applicativo Teams, che il giudice procedente avrà cura di far attivare.

O) Tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento dovranno essere trasmessi al difensore in via telematica, nelle ipotesi di cui alla lett. E) solo se le parti avranno tutte acconsentito allo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto, dalla Cancelleria del Tribunale, salvo restando sempre il pagamento dei diritti dovuti. Per gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., invece, le copie dovranno essere richieste e saranno rilasciate nei modi ordinari, previo pagamento dei diritti dovuti.

Ai fini di cui al presente protocollo il Giudice può procedere alle relative attività mediante videoconferenza o altro sistema di collegamento da remoto, individuato dalla D.G.S.I.A., in caso di indisponibilità del sistema Microsoft Teams.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 13 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.


Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa Rosaria VECCHI (Tribunale), la dott. ssa Ilaria TONCINI (Procura della Repubblica) e l'Avv. Michele Urbano (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino) e l'Avv. Barbara Mascitto (Camera Penale).

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Campobasso, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Campobasso, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso, al Comandante della Polizia Municipale di Larino ed agli altri reparti ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Larino, nonché al C.I.S.I.A. di Bari.

Larino, 9 aprile 2020

**Il Presidente del Tribunale
Michele Russo**

**Il Procuratore della Repubblica
Isabella Sinagra**



**Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Oreste Campopiano**

**Il Presidente
della Camera Penale
Roberto d'Aloisio**